

**Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione musicale
"Gruppo Musicale Vallis Regia"**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventitre, del mese di Novembre, alle ore diciotto presso la sede sociale sita a Barrea (AQ) in Via San Sebastiano, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione musicale "Gruppo Musicale Vallis Regia" per deliberare e discutere sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto sociale per adeguamento dello stesso, alle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore come da Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente D'Amico Tommaso constatato che

- l'assemblea in prima convocazione è andata deserta convocata per il giorno 23/11/2023 alle ore 17.00;
- sono state espletate le formalità relative alla pubblicità della convocazione dell'assemblea come previsto dallo Statuto Sociale;
- che sono presenti n. 16 soci

dichiara valida la seduta, e chiama a fungere da Segretario la sig.ra Tarolla Daniela che accetta l'incarico.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e motiva la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per adeguarlo ai dettami del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 noto come "Codice del Terzo Settore" o "CTS".

Il Presidente apre la discussione e dopo aver illustrato il testo del nuovo Statuto Sociale, e dopo aver avuto ampio dibattito, propone di mettere in votazione il suddetto testo statutario.

Il Presidente accerta la votazione con il seguente risultato:

Favorevoli n. 16 soci;

Contrari n. 0 (zero) soci;

Astenuti n. 0 (zero) soci.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della L.266/91, nonché la conseguente registrazione al Runt.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore diciannove e venti minuti, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Daniela Tarolla

Il Presidente

Tommaso D'Amico

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di Castel di Sangro
Registrato a L'Aquila il 28.11.2023 N. 90 Serie 3^a
Esatti € ATTO ESENTE D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017



IL DIRETTORE
Antonio M. Sirigu
Firma su delega della Direttrice Provinciale Teresa Capaldo
DANIELE TAROLLO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "Gruppo Musicale Vallis Regia ETS"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita l'Associazione musicale denominata "Gruppo Musicale Vallis Regia ETS" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ha sede in Barrea (AQ) in Via San Sebastiano Snc.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati. Tuttavia la stessa potrà fissare una scadenza definitiva o temporanea.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel/i settore/i di attività di interesse generale previsti nell'art. 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, (lettere d e i)

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha lo scopo di promuovere l'insegnamento e la divulgazione musicale intesa come mezzo per la formazione culturale e morale della gioventù, promuovendo tutte le attività necessarie per suscitare l'interesse alla pratica della musica e delle arti affini. L'Associazione considera come uno scopo specifico anche la raccolta, la conoscenza e la diffusione delle tradizioni musicali di Barrea (AQ) e dei paesi dell'Alto Sangro. Le attività musicali intraprese, senza alcun fine di lucro, né politico, né confessionale saranno svolte in forma educativa, ricreativa e professionale.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione musicale chiunque ne faccia richiesta mediante l'invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo. Tale domanda vale come accettazione del presente statuto e dei regolamenti sociali. Possono farne domanda:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- altri enti del Terzo settore e altri enti associativi.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. Il giudizio del Consiglio Direttivo è inappellabile. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. All'accoglimento della domanda il socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il Socio contravviene gravemente alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

I soci possono essere:

- fondatori;
- ordinari;
- sostenitori;
- onorari

Sono soci fondatori coloro che siano intervenuti come parti stipulanti all'atto pubblico del presente sodalizio associativo.

Sono soci ordinari tutti coloro che, fatta la domanda di ammissione a far parte dell'associazione, ne accettano lo statuto ed i regolamenti e sono in regola con i pagamenti sociali.

Sono soci sostenitori tutti coloro che, avendo rispettato le norme del comma precedente, versino una quota annuale da stabilirsi di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari tutti coloro che siano dichiarati tali dal Consiglio Direttivo in considerazione di attività particolarmente meritevoli prestate nell'interesse dell'associazione.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. Organo di Controllo;
4. Revisione Legale dei Conti;
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno due terzi dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante avviso pubblico da affiggere alla sede sociale. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. I soci onorari hanno diritto di intervento, ma non possono partecipare alle operazioni di voto. Anche i soci minorenni possono prender parte alle operazioni di voto, purché siano rappresentati da uno dei genitori o da qualsiasi altro esercente la potestà genitoriale. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere diritto a rappresentare massimo tre soci tramite delega scritta corredata da un documento di riconoscimento, e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i.. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

5. Delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
6. Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 soci con diritto di voto. governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni 2 anni. Esso è composto da n. 5 membri.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare:

- Decide su tutte le questioni connesse all'organizzazione dell'attività musicale, sociale, amministrativa dell'Associazione;
- Stabilisce gli importi delle quote sociali;
- Esamina domande di ammissione dei nuovi soci;
- Decide sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- Nomina il Presidente e le altre cariche sociali;

- Formula le proposte operative da sottoporre all'esame dell'assemblea dei soci;
- Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre per l'approvazione all'assemblea dei soci.

Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, ed è convocato dal Presidente e/o dal Vice Presidente tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del consiglio direttivo sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In caso di dimissioni di un solo componente o fin quando non si raggiunge la metà più uno dei suoi componenti, verrà sostituito dal primo consigliere non eletto, nell'ultima Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente dell'Associazione, il Segretario Tesoriere ed il Direttore Musicale.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Direttore Musicale può essere nominato anche esternamente all'ambito associativo. Ha il compito di curare il corretto andamento artistico dell'Associazione.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E PROBIVIRI

Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre soci aventi diritto al voto; durano in carica un periodo di due anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e accerta la regolare contabilità sociale e la corrispondenza del rendiconto finale approntato dal Segretario Tesoriere.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha infine anche la funzione di probiviri per cui saranno loro demandate tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i soci o tra i soci fra loro. Essi giudicheranno ex bono ed aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

ART. 12 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017);
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 13 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 14 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 16 – NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.